



Repertorio n. 5584

Raccolta n. 4333

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette dicembre duemiladiciannove in Roma alla Via Giuseppe Pisanelli n. 4


Innanzi a me dottoressa Francesca Romana Perrini, Notaio in Roma, con studio alla Via Giuseppe Pisanelli n. 4, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ed alle testimoni a me note ed idonee signore:

- Magalotti Claudia nata a Roma il giorno 21 giugno 1987, residente in Roma al Vicolo del Labaro n. 14,
- Todini Sabina Maria nata a Magliano Sabina il giorno 29 giugno 1990, residente in Magliano Sabina, alla Via del Mattatoio n. 6,

sono comparsi i signori

- **BONCI GIOVANNI MARIA** nato a Magliano Sabina (RI) il giorno 2 settembre 1961, residente in Orte alla Via Molognano n. 10, C.F. BNC GNN 61P02 E812G;
- **BONCI GIULIANO MARIA** nato a Roma il giorno 6 luglio 2001, residente in Forano (RI) alla Via Sabina Sud n.92, C.F. BNC GNM 01L06 H501T;
- **BONCI GIULIA** nata a Marino (RM) il giorno 28 novembre 1992, residente in Forano (RI) alla Via del Passeggio n. 56, C.F. BNC GLI 92S68 E958P;
- **DI MUGNO MARIA CARMINA** nata a Pico (FR) il giorno 6 dicembre 1969, C.F. DMG MCR 69T46 G592C, domiciliata presso la sottoindicata sede sociale, la quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società "**GMB FINANCIAL S.R.L.**", società di diritto italiano con sede in Orte (VT) alla Via Molegnano n. 10, capitale sociale euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Viterbo, codice fiscale n. 02218480560, R.E.A. n. VT-161786, a quanto infra autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2019;
- **PERESSOTTI URIO LUIGI** nato a Benevento il giorno 21 giugno 1959, C.F. PRS RLG 59H21 A783C, domiciliato presso la sottoindicata sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società "**GENERALI INVESTIMENTI HOLDING S.P.A. IN BREVE GEI HOLDING S.P.A. O GEIH S.P.A.**", società di diritto italiano con sede in Milano alla Piazza Del Duomo n. 16, capitale sociale euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e e versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita Iva n. 04623260967, R.E.A. n. MI-1761338, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri

Registrato a Roma 4
il 20 dicembre 2019
al n. 40751
serie 1/T



ad esso attribuiti dall'atto di nomina;

- **FARAONE VINCENZO** nato a Pozzuoli (NA) il giorno 1 gennaio 1971, residente a Pozzuoli alla Via Libero Bovio n. 7, C.F. FRN VCN 71A01 G964U;

- **ALASIA PATRIZIA** nata a Savignano sul Rubicone (FC) il giorno 13 novembre 1975, residente in Montopoli Di Sabina (RI) alla Via Paradiso n. 45T, C.F. LSA PRZ 75S53 I472Q;

- **BATTISTINI GIOVANNI** nato a Cesena il giorno 5 agosto 1972, residente in Montopoli Di Sabina (RI) alla Via Paradiso n. 45T, C.F. BTT GNN 72M05 C573V;

- **PRIORE FRANCESCO** nato a Taranto (Ta) il giorno 16 ottobre 1937, residente in Bologna alla Via dei Borgognoni n. 4, C.F. PRR FNC 37R16 L049A;

- **TONETTI CLAUDIO** nato a Sutri (Vt) il giorno 24 agosto 1954, domiciliato in Roma al Largo Archiloco n. 19, C.F. TNT CLD 54M24 L017W.

Della identità personale dei costituiti io notaio sono certo. Premesso che i sottoscritti intendono promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi:

"FONDAZIONE PROGETTO AFRICA"

con le finalità specificate all'articolo 3 dello statuto sociale, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività.

Ciò premesso essi comparenti per realizzare la costituzione della Fondazione dichiarano quanto segue:

Articolo 1. Ai sensi dell'art. 14 e ss. del codice civile, è costituita la Fondazione **"FONDAZIONE PROGETTO AFRICA"** o in sigla **"FPA"**, avente sede in Ponzano Romano (RM) alla Località Abbazia, presso l'Abbazia di Sant'Andrea in Flumine.

Il Membro Fondatore è il signor BONCI GIOVANNI MARIA che sottoscrive l'Atto di Costituzione della Fondazione e provvede a costituirne il Fondo di dotazione iniziale. Agli altri è riconosciuta la qualifica di Membri Ordinari, secondo l'allegato statuto.

Articolo 2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse di solidarietà sociale e intende operare nel settore dell'assistenza sociale, psicologica, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso alle persone che vivono in condizioni disagiate o di emergenza; per elevare la qualità della vita delle persone in stato di bisogno, per la promozione umana e la integrazione sociale delle persone; per il sostegno degli umili, il

miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, abitative e di istruzione.

Articolo 3. La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservazione delle norme contenute nello Statuto che i Componenti mi esibiscono e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 4. A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il signor BONCI GIOVANNI MARIA assegna alla stessa, destinandoli ad essa in dotazione, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) risultante dal conferimento in danaro effettuato dal Fondatore mediante:

- assegno circolare non trasferibile n. 6079198539-11 dell'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) emesso in data 16 dicembre 2019 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Fiano Romano, all'ordine di FONDAZIONE PROGETTO AFRICA;

- assegno circolare non trasferibile n. 6079198538-10 dell'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) emesso in data 16 dicembre 2019 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Fiano Romano, all'ordine di FONDAZIONE PROGETTO AFRICA;

- assegno circolare non trasferibile n. 6079419736-00 dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) emesso in data 11 dicembre 2019 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Qualiano, all'ordine di FONDAZIONE PROGETTO AFRICA;

- assegno circolare non trasferibile n. 3503566619-07 dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) emesso in data 29 novembre 2019 dalla Banca Intesa SanPaolo S.p.A., filiale di Caserta, all'ordine di FONDAZIONE PROGETTO AFRICA;


- assegno circolare non trasferibile n. 5110811584-08 dell'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) emesso in data 16 dicembre 2019 da CheBanca! S.p.A., filiale di Roma, all'ordine di FONDAZIONE PROGETTO AFRICA;

- assegno circolare non trasferibile n. 5110811583-07 dell'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) emesso in data 16 dicembre 2019 da CheBanca! S.p.A., filiale di Roma, all'ordine di FONDAZIONE PROGETTO AFRICA;

- assegno circolare non trasferibile n. 5900276134-12 dell'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) emesso in data 16 dicembre 2019 da Banco BPM S.p.A., filiale di Roma, all'ordine di FONDAZIONE PROGETTO AFRICA;

- assegno circolare non trasferibile n. 3900539514-01 dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) emesso in data 16 dicembre 2019 da Banco BPM S.p.A., filiale di Roma, all'ordine di FONDAZIONE PROGETTO AFRICA.

Articolo 5. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione, nonché dalle donazioni e contributi, come definiti dagli articoli 15 e 16



dello Statuto

Articolo 6. Sono Partecipanti alla Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra nazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione nei limiti e con le modalità di cui allo Statuto.

Essi si distinguono in: Membri Fondatori, Membri Ordinari e Membri Onorari.

Articolo 7. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale di Fondazione,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo di Fondazione,
- il Segretario Generale,
- il Revisore dei Conti,

tutti come definiti e regolati dallo Statuto.

Articolo 8. I costituiti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo di Fondazione sia composto da 5 (cinque) membri, nominati, in conformità alle determinazioni interne dei singoli enti costituenti, in persona dei signori:

- FARAONE VINCENZO, Presidente,
- PERESSOTTI URIO LUIGI, Consigliere,
- DI MUGNO MARIA CARMINA, Consigliere,

innanzi costituiti, e tutti presenti in proprio, che dichiarano seduta stante di accettare la carica loro conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

E' nominato Presidente Vicario del Consiglio Direttivo della Fondazione il signor PRIORE FRANCESCO, innanzi costituito, che presente in proprio dichiara seduta stante di accettare la carica.

E' nominato Segretario Generale del Consiglio Direttivo della Fondazione il signor BATTISTINI GIOVANNI, innanzi costituito, che presente in proprio dichiara seduta stante di accettare la carica.

Al Consiglio Direttivo di Fondazione competono le funzioni ed i poteri definiti all'articolo 11 dello Statuto.

E' nominato Presidente del Consiglio Generale della Fondazione il signor BONCI GIOVANNI MARIA, innanzi costituito, che presente in proprio dichiara seduta stante di accettare la carica, e che resterà in carica sino all'insediamento del successore.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione come meglio precisato nell'allegato Statuto.

Viene nominato quale revisore per i primi tre anni il signor TONETTI CLAUDIO, avente i requisiti di legge e di statuto, che dichiara seduta stante di accettare la carica, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibi-

lità o decadenza.

Articolo 9. Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre 2019; i successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

Articolo 10. Il signor BONCI GIOVANNI MARIA è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connessa ecc.).

Articolo 11. Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti di circa euro 1.900,00 (millenovecento/00) sono a carico della fondazione, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'articolo 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modifiche nonché del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile.

Il presente atto da me redatto e scritto parte a mano e parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, è stato da me letto, unitamente all'allegato, alla presenza dei testimoni ai costituiti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo firmano in margine e lo sottoscrivono con i testimoni e con me notaio in conformità di legge alle ore diciotto e minuti trenta e sono undici facciate di tre fogli sin qui

F.to: Giovanni Maria Bonci

F.to: Giuliano Maria Bonci

F.to: Giulia Bonci

F.to: Di Mugno Maria Carmina

F.to: Urio Luigi Peressotti

F.to: Vincenzo Faraone

F.to: Alasia Patrizia

F.to: Battistini Giovanni


F.to: Priore Francesco

F.to: Tonetti Claudio

F.to: Claudia Magalotti

F.to: Sabina Maria Todini

F.to: Francesca Romana Perrini Notaio segue sigillo



ALLEGATO "A"
AL REP. 5584/4333

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

Su iniziativa del Sig. Giovanni Maria Bonci, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Progetto Africa", quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

E' fatto obbligo alla Fondazione di riportare, nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, * la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede nel Comune di Ponzano Romano (RM), presso l' Abbazia di Sant'Andrea in Flumine,, località Abbadia - 00060. Un eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune di Ponzano Romano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Sedi secondarie, uffici, uffici di rappresentanza e delegazioni potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, su delibera del Consiglio Generale onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento della Fondazione, con il rispetto delle disposizioni del seguente art. 18.

TITOLO II


SCOPI ED ATTIVITA'

Art. 3 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali.

La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale, psicologica, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso alle persone che vivono in condizioni disagiate o di emergenza; per elevare la qualità della vita delle persone in stato di bisogno, per la promozione umana e la integrazione sociale dello persone; per il sostegno degli umili, il miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, abitative e di istruzione.

La Fondazione promuove prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore di indigenti, ma anche quelle,



sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente in favore delle suddette persone.

La Fondazione opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. La Fondazione promuove e finanzia studi e ricerche di qualsiasi tipo e genere, finalizzate sia alla salute sia alla dignità ed al recupero delle condizioni di funzionalità delle persone sia fisiche che psicologiche e/o sociali che al miglioramento della natura e dell'ambiente.

La Fondazione potrà perseguire lo scopo sociale anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti ed inoltre potrà partecipare ad altri enti senza scopo di lucro ed organismi aventi scopi affini o complementari.

La Fondazione potrà organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, escluse comunque quelle attività che comportino l'assunzione della qualifica di ente commerciale.

Art. 4 - Attività

La Fondazione svolge tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti od a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà anche abitative che la persona umana incontra nel corso della sua vita come pure al miglioramento della natura e dell'ambiente.

In particolare anche ai fini della propria sussistenza: - intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine; - promuove la raccolta di contributi alla Fondazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo; - promuove la raccolta di fondi comunitari, statali, regionali e di qualsiasi altro ente pubblico o privato; - promuove o organizza campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali; - costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi; - negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi; - scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi altro mezzo di informazione; - svolge attività

di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali anche attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la Fondazione potrà ai soli fini del raggiungimento dei suoi scopi:

"svolgere ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

"sostenere soggetti bisognosi ed indigenti anche con erogazioni di donazioni ed elargizioni;

"acquistare, vendere, gestire, amministrare, affittare beni mobili e immobili, diritti, impianti e attrezzature e materiali, comunque posseduti;

"svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altre entità con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

"accettare donazioni, liberalità e lasciti;

"compiere qualsiasi operazione bancaria, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, accettare e rilasciare garanzie, compravendere valute, titoli azionari, obbligazionari ovvero dare attuazione a qualsiasi strumento di natura finanziaria;

"costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

"promuovere e sostenere iniziative sia con caratteristiche innovative che finalizzate all'innovazione;


"stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività;

"stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

"promuovere intese e collaborazioni di ogni tipo con enti scientifici, universitari, culturali, artistici, di ricerca, educativi e sportivi italiani e stranieri istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

"promuovere l'attività di "advisor sociale" sia per realizzare un rating socio-ambientale di sostenibilità sull'impatto ambientale degli investimenti unitamente a fattori quali, tra l'altro, la qualità della governance, il rispetto dei diritti umani, il rapporto con i dipendenti, l'esposizione al rischio reputazionale e la componente etica della comunicazione aziendale;

"elaborare relazioni informative e/o 'pareri pro veritate', tramite i propri membri onorari e consulenti di elevatissimo standard professionale, nel settore dell'ambiente,



assistenza e supporto alla Fondazione ed alla sua struttura operativa e che sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Generale.

5.3 Membri Onorari

I Membri Onorari, venuto meno il Membro Fondatore, sono nominati e revocati dal Consiglio Generale di Fondazione e scelti tra le personalità italiane e straniere che si sono distinte nei rispettivi campi di attività.

Possono, quindi, essere Membri Onorari personalità del mondo della cultura, delle arti, della scienza, dello spettacolo e dello sport anche disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Per la loro autorevolezza, i Membri Onorari parteciperanno alla vita della Fondazione con i loro autonomi contributi anche nell'ambito di eventuali Comitati (a rilevanza esterna) Scientifici, Culturali etc.

Art. 6 - Revoca e dimissione

Il Consiglio Generale di Fondazione decide la revoca dei Membri Ordinari e dei Membri Onorari, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

"comportamento non conforme ai principi ed ai valori cui si ispira la Fondazione e comunque per atti compiuti in contrasto a quanto previsto nel presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con la Fondazione;

"gravi condanne penali;

"misure cautelari;

"condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

"valutazione del tutto insufficiente circa l'impegno e l'operato personale a supporto della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la revoca ha luogo anche per i seguenti motivi:

"estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

"apertura di procedure di liquidazione;

"fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

"gravi condanne penali.


I Membri Ordinari ed i Membri Onorari, possono, in ogni momento, dimettersi dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: - il Consiglio Generale di Fondazione; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo di Fondazione; - il Segretario Generale; - il Revisore dei



quale, solo, può anche non essere Membro Ordinario e/o dipendente della Fondazione;

"nominare e revocare il Revisore dei conti od il Collegio Sindacale;

"determinare l'attribuzione e la misura delle eventuali spettanze ed indennità da riconoscere al Presidente, al Presidente Vicario, ai Consiglieri Direttivi di Fondazione, al Segretario Generale ed al Revisore dei conti;

"nominare e revocare I componenti dei Comitati (a rilevanza esterna) Scientifici, Culturali etc. ove istituiti;

"approvare il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio di previsione che saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo di Fondazione;

"deliberare l'estinzione della Fondazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo.

Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Presidente Vicario, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno, delle quali, una entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed una entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione ed una per la valutazione dei 'Report' personali ed eventuali delibere conseguenti.

Il Consiglio Generale dovrà altresì essere convocato, con tempestività, allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Membri Ordinari o da almeno i due terzi dei Consiglieri Direttivi di Fondazione.

Il Consiglio Generale, inoltre, dovrà essere convocato ogniqualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Presidente Vicario, lo ritenga opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell'attività della Fondazione, ovvero per adempiere a taluno degli obblighi statutari.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, viene fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Presidente Vicario, con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, due giorni prima.


Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza. Non è ammesso l'istituto della delega.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, quello del Presidente Vicario.

Ogni Membro Ordinario ha diritto ad un voto.

Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere anche per audio-video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

"che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed una



Spetta, quindi, al Presidente:

"assicurare un'efficace direzione strategica della Fondazione;

"garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;

"promuovere le attività della Fondazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;

"vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;

"assumere, nei casi di necessità e di urgenza, I provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro 30 giorni;

"curare, unitamente al Segretario Generale, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

"curare la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in un apposito libro.

Il Presidente, ancora, ha l'onere di richiedere ai singoli Membri Ordinari l'espressione da parte loro di un 'Report' annuale sull'impegno e sull'operato personale in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse con la Fondazione stessa. Detti 'Report' saranno di orientamento nella valutazione annuale da parte del Consiglio Generale.


Presidente Vicario

Il Presidente Vicario, venuto meno II Membro Fondatore, è designato dal Consiglio Generale e sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza od impedimento. Al Presidente Vicario saranno attribuiti gli stessi poteri del Presidente.

Il solo fatto che il presidente Vicario eserciti I suoi poteri è prova sufficiente della situazione di assenza od impedimento del Presidente per cui, di fronte a terzi, la firma del Presidente Vicario basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

II Presidente Vicario avrà, in particolare, la funzione di Tesoriere ed avrà il compito di assistere e sovrintendere alla gestione amministrativa, economica e finanziaria della Fondazione. Al Presidente Vicario sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

"sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa, finanziaria e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;



"sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa, finanziaria e fiscale;
"illustrare il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio di previsione al Consiglio Generale;
"assicurare la corretta pubblicità dei bilanci della Fondazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo di Fondazione ('Consiglio Direttivo'): composizione e funzionamento

Composizione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di tre o di cinque membri - compreso il Presidente, il Presidente Vicario e il Segretario Generale il quale, solo, può anche non essere Membro Ordinario e/o dipendente della Fondazione.

I Consiglieri Direttivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo - Non Presidente o Presidente Vicario - cessa o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo può cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. La sua nomina dovrà essere ratificata dal primo Consiglio Generale utile.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per quattro volte consecutive determina la decadenza dal Consiglio Direttivo medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la quarta assenza.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare, per qualsivoglia motivo (dimissioni, decadenza o altro) la maggioranza dei Consiglieri Direttivi, decade l'intero Consiglio Direttivo e la sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno - una ogni trimestre - e, comunque, entro la prima metà di aprile e la prima metà di ottobre per predisporre, rispettivamente, il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. Il Consiglio Direttivo si riunirà altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti od il Revisore dei Conti

La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Presidente Vicario, almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione, a mezzo fax, posta elettronica ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di suffragi il voto espresso dal Presidente ha valore doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

"che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed una persona chiamata ad esplicare le funzioni di segretario della seduta i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

"che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

"che sia consentito al segretario della seduta di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;


"che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di aver preventivamente avuto modo di prendere visione, ricevere o trasmettere documenti necessari alla citata discussione e votazione.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito libro e ogni verbale è firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 11 - Poteri del Consiglio Direttivo di Fondazione

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Fondazione e, provvede, in via esemplificativa e non tassativa, a:

1. attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, secondo le intenzioni del Consiglio Generale, comprese le erogazioni;
2. predisporre il bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale, indicando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
3. predisporre il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
4. approvare annualmente, sulla scorta del bilancio preventivo deliberato, l'organigramma della Fondazione in termini di numero di risorse umane necessarie;
5. decidere lo spostamento della sede entro il comune di Ponzano Romano;
6. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;



7. promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento della Fondazione;

8. studiare eventuali proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;

9. emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;

10. svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio Direttivo dalla legge e dal presente Statuto;

11. proporre al Consiglio Generale l'estinzione della Fondazione, la designazione del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio.

Potrà altresì compiere i seguenti atti di straordinaria amministrazione:

1. deliberare l'acquisto e l'alienazione di qualsiasi tipo di beni mobili, immobili, diritti di qualsiasi natura, finanziari etc.;

2. assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca e sui mercati mobiliari, richiedere finanziamenti di qualsiasi tipo, accettare e prestare garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri nonché parte di essi al Segretario Generale, compreso l'uso della firma sociale e compreso altresì il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che riterrà più opportuni.

Il Consiglio Direttivo può proporre uno o più Comitati (a rilevanza esterna) Scientifici, Culturali, etc., definendone composizione e compiti, anche con soggetti esterni, nominati dal Consiglio Generale.

A supporto dell'attività, il Consiglio Direttivo di Fondazione potrà istituire Comitati (a rilevanza interna) quali, ad esempio: strategie e settori di intervento, finanza, marketing e ricerca fondi, erogazioni, etc., ai quali partecipano i membri ordinari in funzione delle competenze e disponibilità. Potrebbe essere prevista anche la partecipazione di personalità esterne con specifiche professionalità ma in una percentuale non eccedente il 35% dei componenti ogni singola commissione.

Art. 12 - II Segretario Generale

La carica di Segretario Generale è attribuita la prima volta, in sede di costituzione della Fondazione e

successivamente, venuto meno il Membro Fondatore, dal Consiglio Generale.

Il Segretario Generale, che può anche non essere Membro Ordinario e/o dipendente della Fondazione, è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed a Lui potranno essere attribuiti parte dei poteri attinenti l'ordinaria amministrazione.

Il Segretario Generale predispone il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio di previsione i quali, approvati dal Consiglio Direttivo, saranno trasmessi al Consiglio Generale ai fini della sua delibera.

Art. 13 - Il Revisore dei conti e/o Collegio Sindacale

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Generale, resta in carica per tre anni, può essere confermato e deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti.

Il Revisore dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali.

Il Revisore dei conti rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione dei Membri Ordinari contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte del Consiglio Generale.

Il Revisore dei conti ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e dei Consigli Direttivi di Fondazione.

Con le modalità, le finalità e le caratteristiche di cui sopra, il Consiglio Generale può nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri ordinari, nominandone il Presidente, e due membri supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 14 - Comunicazioni e vigilanza

La Fondazione, ONLUS ai sensi del D.Lgs 460/1997, provvede a comunicare alla Direzione regionale delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività onde evitare la perdita dello stato di Onlus.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 15 - Fondo di dotazione o Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da conferimenti in denaro o da beni mobili e immobili, diritti di qualsivoglia natura o altre utilità impiegabili per il perseguimento



degli scopi da realizzare.

Il Fondo di dotazione è alimentato con i proventi derivanti da:

"avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
"donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;

"da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato italiano o da Stati esteri, da enti territoriali o da enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali;

"fondi da destinare al patrimonio raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;

"beni mobili, immobili, diritti ed altre utilità divenuti di proprietà della Fondazione;

"contributi o elargizioni di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, ottenuti per il perseguimento di scopi rientranti tra quelli istituzionali.

Il Fondo di dotazione sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 16 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

"dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

"da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

"da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

"da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano o da Stati esteri, da enti territoriali o da enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali;

"dai contributi concessi, in qualsiasi forma, dai Membri Ordinari;

"eventuali entrate per servizi prestati dalla Fondazione.

E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare tutti gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Entro il 30 aprile il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 30 ottobre di ogni anno sempre il Consiglio Generale approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

Impegni di spesa ed obbligazioni, eventualmente assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla ratifica dal Consiglio Generale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio Generale:

"per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto;

"quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

"si verificano altre ipotesi di cui al richiamato art. 27 c.c.

Il Consiglio Generale che delibera lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio Generale e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, come richiesto dall'art. 28 comma 4 lettera b) e c) Legge n. 49/87.

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

*Giuseppe Maria Band
Giuliano Maria Bini
Giulio Bonci
Di Massimo Maria Carmine*



Mario Luigi Perasso

Vincenzo Geronzi

Alessio Petrosi

Battistin Giovanni

Priore Francesco

Tommaso Claudio

Solvia Maria Tolu

Claudia Negrotti

Francesco Perasso



Perasso

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che
si rilascia alla parte interessata per gli usi consentiti.

Roma, 8 gennaio 2020